



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

### **Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/2026**

VISTA	la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “ <i>Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “ <i>Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado</i> ”;
VISTA	la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante “ <i>Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica</i> ” e, in particolare, l'articolo 39, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
VISTA	la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “ <i>Norme per il diritto al lavoro dei disabili</i> ”;
VISTO	il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante “ <i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001/2002</i> ”, e, in particolare, l'articolo 4, comma 2-ter, introdotto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che, al fine del raggiungimento degli obiettivi assunzionali fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, consente di utilizzare entro il 31 dicembre 2025 le graduatorie concorsuali pubblicate dopo il 31 agosto 2025 ed entro il 10 dicembre 2025;
VISTA	la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante “ <i>Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale</i> ”;
VISTO	il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “ <i>Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE</i> ”, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e dal decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;
VISTO	il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante “ <i>Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università</i> ”;
VISTA	la legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l'articolo 1, comma 605, lettera c);
VISTA	la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “ <i>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)</i> ” e, in particolare, l'articolo 2, commi 411 e seguenti;
VISTO	il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “ <i>Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria</i> ” e, in particolare, l'articolo 64;
VISTO	il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “ <i>Codice dell'ordinamento militare</i> ” e, in particolare, gli articoli 678, comma 9, e 1014;
VISTO	il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che, all'articolo 9, comma 19, fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;
VISTO	il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante “ <i>Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario</i> ”;



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante “*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*” e, in particolare, l'articolo 15, comma 2 e seguenti;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE Regolamento generale sulla protezione dei dati;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, numero 107*”;
- VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante “*Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese*” convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96;
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l'articolo 1, commi 729 e 730;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”;
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*” e, in particolare, gli articoli 58 e 59;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, e l'articolo 5, comma 3-quinquies;
- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e, in particolare, l'articolo 1, commi da 329 a 334;
- VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante “*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*” e, in particolare, l'articolo 36, comma 2-ter;
- VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*” ed in particolare l'articolo 47, comma 11;
- VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e, in particolare, gli articoli 1, comma 9-bis e 5, commi da 5 a 12;
- VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025*” e, in particolare, l'articolo 20;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, lettera a);



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera c-bis);
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026”*, e, in particolare, l'articolo 2;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 27 giugno 2020, n. 40, recante *“Istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 28 aprile 2021, n. 108, recante *“Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante ‘Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 5 novembre 2021, n. 325, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante ‘Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 9 novembre 2021, n. 326, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante ‘Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 30 marzo 2022, n. 80, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami abilitante per l'accesso ai ruoli del personale docente relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, di cui all'articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante ‘Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali’*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112”
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 26 ottobre 2023, n. 206, recante *“Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del*



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

*personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112"*

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 29 febbraio 2024, n. 37, pubblicato in data 29 aprile 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), concernente l'aggiornamento delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296, per gli anni scolastici 2024-25 e 2025-26;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, pubblicata in data 20 maggio 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, recante "Procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c) bis, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 31 luglio 2024, n. 158, recante "Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/25";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 24 ottobre 2024, n. 214, recante "Disposizioni modificative dei Decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 28 gennaio 2025, n. 12, recante "Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 19 febbraio 2025, n. 26, recante "Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi";

VISTI i decreti direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha indetto le procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, secondaria di I e II grado, nonché per i posti di sostegno;

VISTO il decreto direttoriale 1<sup>o</sup> febbraio 2018, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami, n. 14 del 16 febbraio 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno;

VISTO il decreto direttoriale 7 novembre 2018, n. 1546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami del 9 novembre 2018, con il quale è stato indetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.





## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

87, il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno;

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria;

VISTO il decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stato indetto il concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 34 del 28 aprile 2020, con il quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno;

VISTO il decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, recante *“Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 9 giugno 2020;

VISTO il decreto dipartimentale 1° luglio 2020, n. 749, recante *“Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 luglio 2020;

VISTO il decreto dipartimentale 8 luglio 2020, n. 783, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 53 del 10 luglio 2020, recante modifiche e integrazioni al decreto dipartimentale 23 aprile 2020, n. 510;

VISTO il decreto dipartimentale 11 giugno 2021, n. 826, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 47 del 15 giugno 2021, recante *“Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041”*;

VISTO il decreto dipartimentale 18 novembre 2021, n. 2215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie Speciale Concorsi ed esami n. 93 del 23 novembre 2021, recante *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 498, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*;

VISTO il decreto dipartimentale 5 gennaio 2022, n. 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale Concorsi ed esami n. 5 del 18 gennaio 2022, recante *“Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*;



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

- VISTO il decreto direttoriale 31 gennaio 2022, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4<sup>a</sup> Serie speciale Concorsi ed esami n. 17 del 1° marzo 2022, recante *“Riapertura dei termini di partecipazione alle procedure concorsuali relative alle classi di concorso A020 – Fisica, A026 – Matematica, A027 – Matematica e fisica, A028 – Matematica e scienze, A041 – scienze e tecnologie informatiche, in attuazione dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*;
- VISTO il decreto direttoriale 6 maggio 2022, n. 1081, recante *“Procedura concorsuale straordinaria di cui all’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”*;
- VISTO il decreto direttoriale 4 agosto 2023, n. 1330, pubblicato in data 7 agosto 2023 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente relativi all’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria, di cui all’articolo 1, commi 329 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”*;
- VISTO il decreto direttoriale 6 dicembre 2023, n. 2575, pubblicato in data 11 dicembre 2023 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*;
- VISTO il decreto direttoriale 6 dicembre 2023, n. 2576, pubblicato in data 11 dicembre 2023 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”*;
- VISTO il decreto direttoriale 10 dicembre 2024, n. 3059, pubblicato in data 11 dicembre 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205”*;
- VISTO il decreto direttoriale 10 dicembre 2024, n. 3060, pubblicato in data 11 dicembre 2024 sul Portale del Reclutamento (inPA), recante *“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”*;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;
- CONSIDERATO che il numero dei posti vacanti e disponibili, al termine delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2025/2026, al netto di 538 unità di esubero, risulta pari a n. 52.885;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 i ruoli del personale docente sono regionali e, di conseguenza, eventuali posizioni di esubero devono essere riassorbite tra le province della regione stessa;
- CONSIDERATO che da una proiezione elaborata dal sistema informativo dopo la conclusione delle operazioni di mobilità, risulta che, sulla base della consistenza delle procedure di reclutamento attualmente attive, sarà possibile effettuare assunzioni a tempo indeterminato (o a tempo determinato per procedure finalizzate all’immissione in ruolo) solo su 48.504 posti;
- PRESO ATTO che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota prot. 30811 del 9 luglio 2025, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo per un numero di posti pari a 48.504;



## *Il Ministro dell'istruzione e del merito*

RITENUTO necessario disporre la ripartizione dei contingenti per l'assunzione a tempo indeterminato tra le diverse regioni, al fine di garantire dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026 la presenza in servizio dei docenti nell'ambito del contingente autorizzato per le nomine in ruolo;

VISTA l'informativa alle Organizzazioni sindacali, resa in data 8 luglio 2025;

### **DECRETA**

#### **Articolo 1** *(Contingente)*

1. Il contingente autorizzato per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, da effettuarsi per l'anno scolastico 2025/2026, è pari a n. 48.504 posti, come ripartiti nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto.

#### **Articolo 2** *(Assunzioni a tempo indeterminato del personale docente)*

1. Il contingente di assunzioni di cui all'articolo 1 del presente decreto per il personale docente è definito in coerenza con l'effettiva possibilità di assunzione degli aspiranti presenti nelle procedure di reclutamento rispetto alla consistenza dei posti vacanti. Le immissioni in ruolo sono effettuate sui posti che risultano vacanti e disponibili per l'intero anno scolastico, registrati al sistema informativo al termine delle operazioni di mobilità, nel limite del contingente autorizzato di n. 48.504 posti e tenuto conto delle istruzioni operative contenute nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il numero di posti su cui possono essere disposte le assunzioni a tempo indeterminato è assegnato per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami attualmente vigenti e, per il restante 50 per cento, alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva, di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, agli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
4. Nel caso in cui a livello regionale, per singola classe di concorso e tipo posto, si riscontrino su una o più province posizioni di esubero, sarà cura dell'Ufficio Scolastico Regionale provvedere al riassorbimento di tali posizioni tramite compensazione di eventuali disponibilità presenti in provincia diversa per la medesima classe di concorso/tipo posto. Se al termine di tale operazione si riscontrerà la mancanza di posti vacanti e disponibili nelle diverse province per la stessa classe di concorso/tipo posto in ragione della presenza di ulteriore esubero, l'Ufficio provvederà al riassorbimento dello stesso tramite compensazione delle disponibilità presenti in altra classe di concorso/tipo posto della regione. Nell'effettuare le suddette operazioni l'Ufficio terrà conto anche della consistenza delle diverse graduatorie utili per le immissioni in ruolo.

#### **Articolo 3** *(Disposizioni finali)*

1. Le operazioni di individuazione dei destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato sono effettuate ordinariamente tramite procedure informatizzate, con il supporto del sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Gli esiti dell'individuazione sono comunicati a cura dell'Ufficio Scolastico Regionale ai docenti e alle scuole interessate; degli esiti dell'individuazione viene altresì data pubblicazione da parte degli Uffici



## *Al Ministro dell'istruzione e del merito*

all'albo *on line*, indicando per ciascun aspirante la sede assegnata, nel rispetto dei principi vigenti in materia di protezione dei dati personali.

3. I docenti destinatari di contratto a tempo indeterminato – ovvero a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, e dell'articolo 18-*bis*, commi 4 e 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 – sono tenuti ad accettare esplicitamente o a rinunciare alla sede scolastica entro cinque giorni dall'assegnazione stessa. La mancata accettazione della sede scolastica nei termini indicati è considerata d'ufficio come rinuncia alla nomina, determina la decadenza dall'incarico conferito e, conseguentemente, la cancellazione dalla graduatoria dell'insegnamento per il quale la nomina è stata conferita. L'accettazione dell'assegnazione della sede scolastica comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure per il conferimento degli incarichi a tempo determinato e, comunque, di ottenere qualsivoglia tipo di incarichi di supplenza per l'anno scolastico di riferimento. A tal fine, le comunicazioni ai docenti relative all'assegnazione delle sedi e la pubblicazione all'albo *on line* di cui al comma precedente contengono il link finalizzato all'espressione dell'accettazione o della rinuncia da parte degli aspiranti. Non saranno prese in considerazione altre modalità di comunicazione da parte degli interessati.
4. Gli aventi titolo all'immissione in ruolo assumono servizio nella sede assegnata al fine dello svolgimento del periodo di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. I docenti tenuti allo svolgimento dell'anno di prova non possono accettare il conferimento di nomine a tempo determinato. I docenti assunti su posto di sostegno ai sensi della procedura di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 15 giugno 2023, n. 119, e del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2024, numero 111, possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova.
5. Per il reclutamento dalle graduatorie concorsuali pubblicate dopo il 31 agosto 2025 si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-*ter*, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.
6. Gli oneri discendenti dal presente provvedimento sono da imputare sui capitoli 2149, 2154, 2155, 2156, 2449, 2454, 2455 e 2456 (piani gestionali 01 e 04) e sui capitoli (IRAP) 2127, 2128, 2140, 2145, 2427, 2428, 2440 e 2445 (piano gestionale 01).

Il presente decreto sarà inviato, per il visto e la registrazione, alla Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero dell'istruzione e del merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

IL MINISTRO  
*Prof. Giuseppe Valditara*